



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 3/2021

Prime indicazioni sull'applicazione del d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, con particolare riferimento alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria in ordine alle disposizioni *sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*

1. Il contenuto del d.lgs. n. 188/2021 in vigore dal 14 dicembre 2021.

Il d.lgs. n. 188/2021, *Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, **entra in vigore il 14 dicembre 2021.**

La presente direttiva si propone di dare prime indicazioni sull'applicazione del citato d.lgs. n. 188/2021 in ordine alla diffusione delle informazioni relative ai procedimenti penali (e ai relativi atti di indagine), con specifico riferimento ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria.

Trattandosi di una nuova regolamentazione che tocca temi di grande sensibilità, come il rapporto con gli organi di informazione, si offre una prima lettura con alcune indicazioni che potranno essere riviste all'esito di un congruo periodo di applicazione che potrà consentire di individuare ulteriori problematiche.

La citata direttiva (UE) 2016/343, per quanto interessa in questa sede, prevede:

- che gli Stati membri assicurino agli indagati e imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3);
- che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e che siano altresì predisposte misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo (art. 4, par. 1);
- che la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblica (art. 4, par. 3).





Il d.lgs. n. 188/2021 dà attuazione alle disposizioni ora ricordate attraverso le seguenti disposizioni di diretto per il tema in esame:

- a) **art. 2 d.lgs. n. 188/2021**, relativo alle “*Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale*” riferibile anche al Procuratore della Repubblica e alla polizia giudiziaria.

Questo il testo dei primi due commi:

1. È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.”

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il diritto di rettifica dell'interessato verso l'autorità pubblica;

- b) **art. 3 d.lgs. n. 188/2021**, con cui si modifica l'art. 3 del d.lgs. n. 106/2006 che sarà spesso richiamato oltre, costituendo la norma di riferimento che regola i rapporti con la stampa del Procuratore della Repubblica e della polizia giudiziaria.

Questo il testo vigente dell'art. 3 d.lgs. n. 106/2006 (in grassetto le modifiche):

“Art. 5. (Rapporti con gli organi di informazione).

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, **esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.**

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2 -bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

3. OMISSIS.

3 -bis. Nei casi di cui al comma 2 -bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 -bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3 -bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

4. OMISSIS”





2. Alcuni principi desumibili dal d.lgs. n. 188/2021: autorità pubblica, dichiarazioni, divieti di dichiarazioni.

Questi, in estrema sintesi, alcuni principi che si desumono dal d.lgs. n. 188/2021, utili anche per delineare contenuto e modalità delle informazioni rilasciabili dalle autorità pubbliche nel rispetto della *presunzione d'innocenza*:

a) **Autorità pubbliche**, devono intendersi “*le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge*”, sia, più in generale, qualsivoglia “*altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici*”¹.

Dunque, vi rientrano **la Procura della Repubblica e la polizia giudiziaria**.

b) **Dichiarazioni pubbliche**, sono *qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato che ha ad oggetto una persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*².

Dunque, vi rientra **qualsunque forma di comunicazione esterna (comunicati stampa, conferenze stampa, dichiarazioni rese in qualunque forma in pubblico**.

c) **Contenuto del divieto**, “*indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato*”³

Una specifica disciplina è prevista sulle informazioni di natura “tecnica” relativamente al procedimento penale ed agli atti di indagine che si esaminerà oltre perché di diretto interesse:

- la regolamentazione relativa al Procuratore della Repubblica (sub par. 3) che si riflette su quella della polizia giudiziaria a seguito di un espresso rinvio (art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006):
- la regolamentazione relativa alla polizia giudiziaria (par. 4), che in gran parte riprende quella del Procuratore della Repubblica, prevedendo l'autorizzazione di quest'ultimo.

Infine, si indicheranno le specifiche direttive impartite alla polizia giudiziaria (par. 5).

3. Le informazioni sui procedimenti penali diffuse dal Procuratore della Repubblica.

3.1. I casi in cui le informazioni sono consentite.

¹ In tal senso la relazione illustrativa dello schema di decreto al riguardo richiama espressamente il *considerando* 17 della direttiva che prevede espressamente: “*Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.*”.

² Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 188/2021 e Art. 2 della Direttiva: “*La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.*”.

³ Art. 2, comma 1 d.lgs. cit.; art. 4, par. 1, direttiva: “*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.*”.





L'art. 3 del d.lgs. n. 188/2021, modificando l'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, disciplina i poteri/doveri del Procuratore della Repubblica bilanciando la *presunzione d'innocenza* con le esigenze di carattere pubblico alla diffusione delle informazioni sui procedimenti penali.

In piena osservanza della normativa sovranazionale⁴ si **consente al Procuratore della Repubblica di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali in due specifiche ipotesi** (art. 2-bis d.lgs. n. 106/2006):

- a) **quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;**
- b) **quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.**

La valutazione sulla **necessità della diffusione delle informazioni per la prosecuzione delle indagini** deve essere compiuta dal Procuratore della Repubblica, in stretto collegamento e condivisione col magistrato che conduce le indagini e con la polizia giudiziaria delegata, potendo verificarsi le più diverse evenienze tipiche dell'attività d'indagine, perciò non preventivamente enucleabili. Si possono solo fare alcuni esempi: verificare la reazione di persone oggetto delle indagini (intercettazioni, servizi di osservazione), sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni.

Non è agevole la predeterminazione delle **specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione delle informazioni**.

Frequentemente ricorrerà **l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata** di atti di indagine di rilievo e dei mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21. Sul punto, si è autorevolmente ritenuto che il Procuratore della Repubblica debba evitare che *“possano essere sottratte alla conoscenza dell'opinione pubblica informazioni di interesse (in ragione della qualità dei soggetti coinvolti dalle indagini o della rilevanza dei fatti oggetto di accertamento).”*⁵

Non va, inoltre, sottovalutato l'interesse a fornire informazioni puntuali e tempestive in presenza di notizie diffuse a vario titolo e note agli organi di informazione, proprio al fine di consentire la conoscenza di quanto risulta dagli atti del procedimento penale.

Come insegna l'esperienza rientrano tra le informazioni per ragioni di interesse pubblico:

- l'esecuzione di misure cautelari personali e reali;

⁴ Art. 4, par. 3, della direttiva: “3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.”

Considerando 18 della direttiva: “L'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata.”

⁵ Linee-guida del CSM per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. (Delibera Plenaria dell'11 luglio 2018). Si aggiunge: *Nei rapporti con la stampa, gli uffici del pubblico ministero potranno attenersi ai criteri di seguito indicati: a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza; b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che: 1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili; 2. il capo dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette... Oggetto della comunicazione – ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività – devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico: da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico;*





- l'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali;
- le prime informazioni per descrivere le indagini in corso per delitti di particolare gravità;
- il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.;
- le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione;
- l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo.

Potranno anche ricorrere **esigenze di richiamare l'attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica.**

In definitiva, la valutazione in concreto è di competenza del Procuratore della Repubblica che dovrà considerare ragioni di opportunità, non potendo declinarsi preventivamente le molteplici ragioni di interesse pubblico che possono ricorrere.

3.2. Le modalità di diffusione delle informazioni. Il contenuto (anche obbligato) delle informazioni.

A differenza del passato, la nuova normativa prevede la diffusione delle informazioni solo attraverso **specifiche modalità** (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006):

- a) di norma, tramite **comunicati (stampa) ufficiali**;
- b) nei soli nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, **tramite conferenze stampa, determinazione** assunta con *atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*. Come già ricordato in precedenza (par. 3.1) il riferimento alle *ragioni di pubblico interesse* lascia al Procuratore della Repubblica un ampio margine di apprezzamento in base ai fatti oggetto delle indagini, le persone coinvolte, gli interessi delle persone offese, ecc.

Il decreto delegato disciplina anche **un contenuto obbligato delle informazioni**. In particolare, le informazioni sono fornite (art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 106/2006):

- ***in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende***, per cui l'opinione pubblica viene informata, oltre che dei fatti oggetto del procedimento penale, anche della non stabilità degli eventuali provvedimenti adottati nel corso delle indagini;
- ***in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili***'. Si tratta di una mera specificazione di quanto previsto in generale dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 181/2021 ricordato in precedenza (*divieto di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*).

Inoltre, sia nei comunicati che nelle conferenze stampa **“è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”** (art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 106/2006). Non vanno, dunque, utilizzate espressioni idonee ad indurre l'idea della colpevolezza dei soggetti cui essi siano associati sulla stampa, così da risultare in concreto violato il principio della presunzione d'innocenza.





Il legislatore nulla prevede nel dettaglio, nel senso che è rimesso al Procuratore della Repubblica l'individuazione di quali informazioni rendere. La conclusione è obbligata dalle norme del codice di rito per cui è il Procuratore ad essere titolare del segreto degli atti di indagine.

3.3. In concreto, comunicati e conferenza stampa.

Il comunicato stampa, redatto dal Procuratore della Repubblica, anche in collaborazione con magistrati assegnatari delle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, conterrà le informazioni ritenute ostensibili, rappresentando che i provvedimenti adottati in fase di indagine (o nella fase in cui sono adottati) non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini.

Come già avviene oggi, i nomi delle persone interessate saranno indicate, se opportuno, con le sole iniziali salve esigenze di prosecuzione dell'indagine o di effettiva completezza dell'informazione.

Il comunicato sarà trasmesso dalla segreteria del Procuratore (salvo eccezioni motivate da ragioni contingenti che inducano a utilizzare altro mezzo) alle agenzie di stampa nazionali e locali ed ai mezzi di informazione noti o che chiederanno di riceverlo.

Copia del comunicato sarà inviato al Comand di polizia giudiziaria interessato che potrà diffonderlo con proprie modalità.

In ordine al contenuto della conferenza stampa, convocata con invito presso gli uffici della Procura agli organi di stampa nazionale e/o locale noti (o che ne abbiano fatto richiesta in via generale o specifica), il Procuratore della Repubblica, eventualmente presenti uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, comunicherà tutti gli elementi utili per la diffusione delle informazioni ostensibili. Potrà essere distribuito un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

A titolo di esempio:

*“Si comunica, nel rispetto dei diritti dell'indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito:
che in data XXX il Comando di polizia giudiziaria XX ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.B. indagato per i seguenti reati XXX. L'ordinanza è stata emessa all'esito di articolate indagini XXXX.”*

4. Le informazioni sui procedimenti diffuse dalla polizia giudiziaria esclusivamente su autorizzazione del procuratore della Repubblica.

4.1. Premessa.

La nuova disciplina regola i rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria nella diffusione di informazioni sul procedimento penale, riconoscendo il ruolo di dominus del primo in quanto ogni tipo di informazione è consentita alla polizia giudiziaria solo previa “autorizzazione”.

La previsione conferma, ancora una volta la centralità del ruolo del Procuratore della Repubblica che dovrà espressamente autorizzare gli ufficiali di Polizia giudiziaria, che abbiano svolto le indagini o che in ogni caso vi abbiano partecipato, a fornire informazioni in merito.





Come si vedrà oltre, si richiede per la diffusione di informazioni relative alle indagini espletate da parte della Polizia giudiziaria, la ricorrenza delle stesse precondizioni previste per le comunicazioni da parte degli Uffici requirenti.

4.2. I casi in cui le informazioni sono consentite

L'art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 rinvia al precedente articolo 2-*bis*, sicché vale quanto detto al par. 3.1.

Dunque, la diffusione dell'informazione può essere autorizzata:

- a) **quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.** È evidente che la valutazione va compiuta in stretto collegamento col Procuratore della Repubblica, non solo perché occorre la sua autorizzazione, ma perché le indagini sono dirette, fin dalle prime fasi, dalla Procura della Repubblica. Anche in presenza di atti di iniziativa della polizia giudiziaria (arresto, fermo, perquisizione, sequestro) il PM viene immediatamente informato e il Procuratore della Repubblica deve valutare se e quali informazioni sono ostensibili.
- b) **quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.** Anche in questo caso la valutazione può essere preventivamente condivisa col Procuratore della Repubblica che deve valutare le ragioni di pubblico interesse e se le informazioni siano concretamente ostensibili non pregiudicando eventuali sviluppi investigativi.

4.3. Le modalità di diffusione delle informazioni. Il contenuto (anche obbligato) delle informazioni.

Si è ricordato che l'art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 rinvia al precedente articolo 2-*bis*, sicché vale quanto detto al par. 3.2 sulla modalità di diffusione e sul contenuto delle informazioni.

In sintesi, quanto alle **modalità**, il Procuratore della Repubblica **può** (art. 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006) autorizzare:

- **comunicati (stampa) ufficiali** che rappresentano l'ordinaria modalità;
- nei soli nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite **conferenze stampa**. **L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.** Quest'ultima espressione, pur se la collocazione potrebbe farla ritenere riferita anche ai comunicati stampa, riguarda solo le conferenze stampa, sia perché analoga a quella prevista per le conferenze stampa del Procuratore della Repubblica, sia per come inserita nell'iter dei lavori preparatori⁶.

⁶ Lo schema di decreto presentato dal Governo è stato integrato come previsto nel parere del Senato, ove si chiedeva di modificare il testo prevedendo che la determinazione di procedere a conferenza stampa dovesse essere assunta *con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano*
Questo il testo del parere:

1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole "esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa" aggiungere il seguente periodo: "La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano";
- all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire "rilevanti" con "specifiche";
- alla lettera c), sostituire il comma 3-*bis* con il seguente: "Nei casi di cui al comma 2-*bis*, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai





Come già ricordato in precedenza (par. 3.1) il riferimento alle *ragioni di pubblico interesse* lascia al Procuratore della Repubblica un ampio margine di apprezzamento in base ai fatti oggetto delle indagini, le persone coinvolte, gli interessi delle persone offese.

Anche per il **contenuto obbligato delle informazioni fornite** vale quanto esposto per il Procuratore della Repubblica (art. 5, comma 3-*bis* d.lgs. n. 106/2006 che rinvia al precedente articolo 2-*bis*). In particolare, le informazioni sono fornite:

- ***in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende;***
- ***in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.***

Infine, sia nei comunicati che nelle conferenze stampa “***è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza***” (art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 106/2006), evitando espressioni idonee ad indurre l'idea della colpevolezza dei soggetti cui essi siano associati sulla stampa, così da risultare in concreto violato il principio della presunzione d'innocenza.

4.4. Il “perimetro” delle informazioni consentite.

Se per il Procuratore della Repubblica nessun perimetro è stato delineato alle informazioni che possono essere diffuse, il ruolo e le funzioni della polizia giudiziaria hanno imposto di delimitarlo agli “*atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato*”. Dunque, la polizia giudiziaria può rendere informazioni, tramite il livello di Comando previsto dagli ordinamenti interni, solo in ordine agli atti di indagine compiuti, qualunque sia la loro natura.

L'autorizzazione può essere data per gli **atti di iniziativa della polizia giudiziaria**: misure personali precautelari (allontanamento urgente dalla casa familiare, arresto in flagranza, fermo di indiziato di reato); sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa.

Vi potranno rientrare anche, in casi cui vi siano ragioni di particolare interesse, la denuncia di persone in stato di libertà.

Per gli atti eseguiti su delega del pubblico ministero opererà, di norma, il potere proprio del Procuratore della Repubblica previsto al par. 3. In considerazione delle circostanze del caso concreto la polizia giudiziaria potrà sollecitare il Procuratore della Repubblica, così come quest'ultimo potrà richiedere di predisporre una bozza di comunicato.

4.5. L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica

L'autorizzazione *può* essere concessa per le ragioni indicate, avendo cura il Procuratore della Repubblica di assicurare la più ampia diffusione dell'attività della polizia giudiziaria, ausilio indispensabile per l'Autorità requirente.

In assenza di autorizzazione non potrà essere diffusa alcuna informazione.

quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3”;





5. Le direttive impartite.

Dal 14 dicembre 2021 le informazioni su atti di indagine potranno essere diffuse dai competenti comandi di polizia giudiziaria esclusivamente previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica nei casi e con le modalità su indicate.

Il testo del comunicato ovvero la richiesta della conferenza stampa (con indicazione dell'oggetto e contenuto) sarà inviato alla segreteria del Procuratore. Sarà dato tempestivo riscontro.

In caso di urgenza si potrà contattare il Procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci in quel momento.

6. Indicazioni operative.

Tutti i comunicati stampa e le convocazioni della conferenza stampa (del Procuratore della Repubblica e della polizia giudiziaria) saranno inseriti nell'apposita sezione della Procura della Repubblica.

7. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte delle sezioni di polizia giudiziaria della Questura e dei Dirigenti dei Commissariati della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte delle sezioni di polizia giudiziaria del Comando Provinciale, e dei Comandi Gruppo Carabinieri della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura;
- d) al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte delle sezioni di polizia giudiziaria del Comando Provinciale, e dei Comandi Gruppo della provincia che potrebbero trattare procedimenti di competenza di questa Procura;
- e) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato che operano su comuni del circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- g) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- i) al Sig. Comandante della Polizia della Città Metropolitana Roma Capitale;
- j) ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni del circondario;
- k) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- l) alle colleghe e ai colleghi, per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;

13 dicembre 2021

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

